

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3410 del 15/07/2019
Oggetto	Rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso sfalcio/coltivazioni agricole COMUNE: Argenta loc. Campotto(Fe) CORSO D'ACQUA: torrente Idice. sponda dx TITOLARE: Sorgeva soc. coop. agricola CODICE PRATICA N. BO04T0035/16RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3447 del 11/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici LUGLIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso sfalcio/coltivazioni agricole

COMUNE: Argenta loc. Campotto(Fe)

CORSO D'ACQUA: torrente Idice. sponda dx

TITOLARE: Sorgeva soc. coop. agricola

CODICE PRATICA N. BO04T0035/16RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la L.R n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

richiamate le Determinazioni regionali n.12589 del 19/09/2004 (prat.n. BO04T0035) e n.6831 del 09/06/2011 (prat.n. BO04T0035/11RN01) con cui si rilasciava alla Sorgeva Soc. Coop. Agricola, con sede legale ad Argenta (Fe) in Via II° Crescenzi n. 1 - C.F. 00195870381 e P.I. 00051320380, in persona del legale rappresentate pro tempore, rispettivamente la concessione ed il rinnovo dell'occupazione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il torrente Idice, sponda dx, in Comune di Argenta (FE) loc. Campotto, di cui: **superficie arginale** complessiva ha 7.67.29, **superficie golenale** complessiva ha 3.80.22, **superficie a campagna** complessiva ha 0.37.80, in area censita al Catasto Terreni al fg. 163, mapp. 2 e 69 (lotto n. 3 destro in provincia di Ferrara);

vista l'istanza presentata dalla madesima Società in persona del legale rappresentante Sinigaglia Davide, C.F. SNGDVD65D26H620V, nato a Rovigo il 26/04/1965, acquisita al PGB0 2016.9704 del 30/05/2016 (prat. B004T0035/16RN02), con la quale viene chiesto ulteriore rinnovo della concessione senza varianti;

vista la nota acquisita al PG.2019.108446 del 10/07/2019 in cui si comunica la variazione della sede legale della Società, situata a Portomaggiore fraz. Portoverrara (Fe), via Rangona n.51, come da documentazione acquisita agli atti;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 275 del 07/09/2016 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna rilasciato con determinazione n. 617 del 22/02/2018, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PGB0.2018.5082 del 28/02/2018, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

verificato che la concessione è ubicata all'interno del SIC - ZPS IT4060001 Valli di Argenta, quasi interamente incluso nel Parco regionale del delta del Po e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del nulla osta e della valutazione di incidenza effettuata dal [Parco del delta del PO](#), acquisita al PG.2019.98961 del 24/06/2019 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, espressa in senso favorevole con la seguente prescrizione:

- **la vegetazione spontanea non sia oggetto di sfalci o rimozioni durante il periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica (15 marzo/15 luglio)**

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è di occupazione ad uso sfalcio/coltivazioni agricole ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.a);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- dei canoni pregressi per il periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2018 per l'importo complessivo di € 1.603,45 comprensivo d'interessi legali;

- del canone 2019 di € 723,49;
- dell'integrazione del deposito cauzionale di € 41,63

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte dei concessionarii in data 10/07/2019, assunta agli atti con PGB0.2019.108446 del 10/07/2019;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rinnovare alla Sorgeva Soc. Coop. Agricola con sede legale a Portomaggiore fraz. Portoverrara (Fe), via Rangona n.51, C.F. 00195870381 e P.I. 00051320380, in persona del legale rappresentate pro tempore, la concessione per occupazione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole lungo il torrente Idice, sponda dx, in comune di Argenta (FE) loc. Campotto, di cui: **superficie arginale** complessiva ha 7.67.29, **superficie golenale** complessiva ha 3.80.22, **superficie a campagna** complessiva ha 0.37.80, in area censita al Catasto Terreni al fg. 163, mapp. 2 e 69 (lotto n. 3 destro in provincia di Ferrara);

2) di stabilire che il rinnovo ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2024** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di

Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 617 del 22/02/2018, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904 con PGB0.2018.5082 del 28/02/2018, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante del presente atto (allegato 1);

5) di stabilire inoltre che ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti l'occupazione dell'area SIC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta, da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel nulla osta e nella valutazione di incidenza rilasciata dal Parco del delta del Po, acquisita al PG.2019. 98961 del 24/06/2019 ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2004, espressa in senso favorevole con prescrizioni contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

6) di dare atto che il **canone annuale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole**, di cui superficie arginale ha 7.67.29, superficie golenale ha 3.80.22, superficie a campagna ha 0.37.80, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è fissato in € 723,49 per l'anno 2019** ed è stato versato in data 09/07/2019 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7) di dare atto che **il concessionario ha corrisposto i canoni pregressi per il periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2018 per l'importo complessivo di € 1.603,45**, versato in data 09/07/2019 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015).

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di dare atto che **il deposito cauzionale** previsto in ragione di un' annualità del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11, già versato a garanzia della precedente concessione rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 12589 del 19/09/2004, è stato integrato per l'importo di € 41,63 in data 09/07/2019 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

11) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

12) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per

ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità
giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

DITTA: Sorgeva Soc. Coop. Agricola C.F. 00195870381 e P.I. 00051320380, con sede legale a Portomaggiore fraz. Portoverrara (Fe), via Rangona n.51

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Argenta loc. Campotto (Fe)

Corso d'acqua: torrente Idice, sponda dx

COORDINATE CATASTALI: Fg. 163 mapp. 2 e 69

TIPO DI CONCESSIONE: rinnovo concessione di occupazione demaniale ad uso sfalcio/coltivazioni agricole, di cui: **superficie arginale** complessiva ha 7.67.29, **superficie golenale** complessiva ha 3.80.22, **superficie a campagna** complessiva ha 0.37.80, in area censita al Catasto Terreni al fg. 163, mapp. 2 e 69 (lotto n. 3 destro in provincia di Ferrara)

PROCEDIMENTO n. BO04T0035/16RN02, su istanza acquisita al PGB0.2016.9704 del 30/05/2016

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art. 4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2024. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati . Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche dell'Ente Parco del delta del PO:

- la vegetazione spontanea non sia oggetto di sfalci o rimozioni durante il periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica (15 marzo/15 luglio).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 617 del 22/02/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/666 del 22/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 - BOLOGNA-
OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO, SULLA SPONDA DESTRA
DEL TORRENTE IDICE, AD USO SFALCIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE, IN
LOCALITÀ CAMPOTTO, COMUNE DI ARGENTA (FE).
COMUNE: ARGENTA (FE)
CORSO D'ACQUA: TORRENTE IDICE
RICHIEDENTE: ARPAE SAC BOLOGNA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2018-02-28 14:09:49.0, PGBO/2018/5082

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 93/2018 "approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018 - 2020"
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot. PGBO/2013/32 del 25/07/2017, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2017/0033310 del 26/07/2017, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione pratica n.B004T0035/16RN02, in favore di:

DITTA: Sorgeva Soc. Coop. Agricola C.F: 00195870381 P.Iva: 00051320380

COMUNE: Argenta Località: Campotto

CORSO D'ACQUA: torrente Idice sponda: destra

DATI CATASTALI: Foglio: 163 Mappale: 2, 69

per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio e coltivazioni agricole.

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e conservata presso gli uffici di questo Servizio;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua torrente Idice;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad ARPAE - SAC di Bologna - il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio e coltivazioni agricole, pratica n. B004T0035/16RN02 in favore di:

DITTA: Sorgeva Soc. Coop. Agricola C.F: 00195870381 P.Iva: 00051320380

COMUNE: Argenta Località: Campotto

CORSO D'ACQUA: torrente Idice sponda: destra

DATI CATASTALI: Foglio: 163 Mappale: 2, 69

Superficie a campagna: ha 0.37.80

Superficie arginale: ha 7.67.29

Superficie golenale: ha 3.80.22

alle seguenti prescrizioni:

- 1) Dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri

ciascuna.

- 2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
- 3) Lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009 ed in particolare:
 - ~ Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto, in destra idraulica, negli anni dispari nel periodo compreso tra l'11 agosto e 19 febbraio, anche più volte nel corso dell'anno;
 - ~ Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in qualsiasi periodo dell'anno (sia negli anni pari che in quelli dispari), anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre.
- 4) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.
- 5) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- 6) E' a carico del Concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre. Limitatamente alla sommità arginale dovrà essere eseguito un primo sfalcio entro la prima decade del mese di maggio.
- 7) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennizzi.

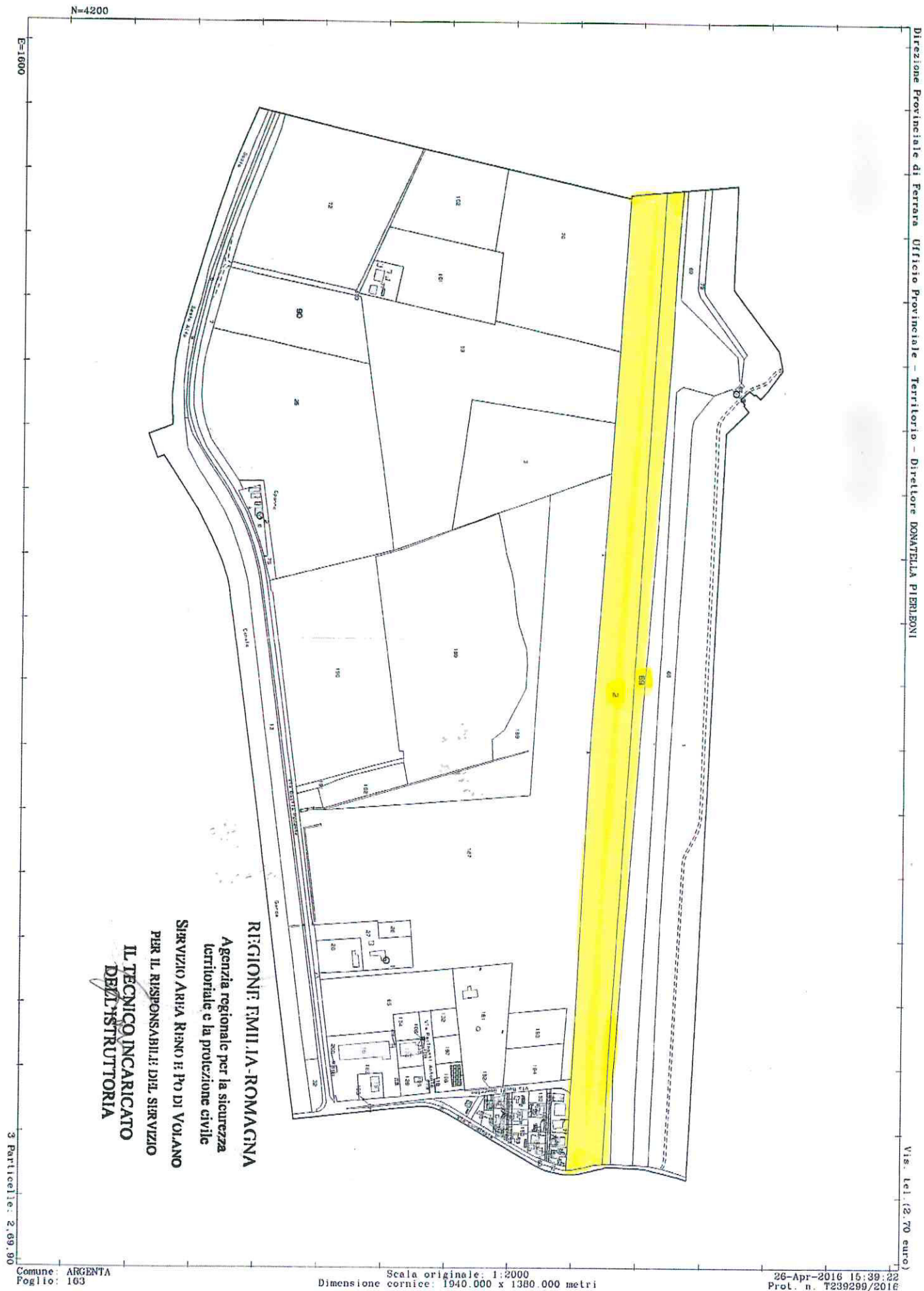
- 8) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli
- 9) E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.
- 10) Nessun compenso spetterà al Concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici richieste.
- 11) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- 12) E' vietato al Concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- 13) E' vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.
- 14) Il Concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
- 15) L'area demaniale richiesta dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 16) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli.
- 17) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concesionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici

concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

- 18) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per le opere assentite saranno a totale carico del Concessionario.
- 19) Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
- 20) Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
- 21) La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- 22) Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
- 23) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
- 24) Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Claudio Miccoli



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.